



**COMUNE DI LUNGAVILLA**  
Provincia di PAVIA

ORDINANZA numero **8 – Registro Generale** Del **07-05-2026**  
SINDACO  
N. 2 Settoriale

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AL FINE DI TUTELARE IL DECORO, L'IGIENE E LA SALUTE PUBBLICA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER ROULOTTE, AUTOCARAVAN, CAMPER, CAROVANE E VEICOLI COMUNQUE ATTREZZATI E TRASFORMATI PER USO ABITATIVO.</b>
-----------------	---

IL SINDACO

**PREMESSO** che di recente su alcune aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale di Lungavilla si sono registrati casi di sosta permanente di veicoli in oggetto, non autorizzati, e gruppi di persone **che hanno dato luogo a fenomeni di abbandono sul suolo pubblico di rifiuti e di oltraggio al pubblico decoro;**

**PRESO ATTO** degli accertamenti compiuti dal Comando di Polizia Locale ed in particolare del Verbale n. 2 OR del 23/04/2026;

**DATO ATTO** che tali aree **non sono attrezzate** per ospitare lo stazionamento di questi insediamenti e che la permanenza degli stessi ha determinato e rischia ulteriormente di determinare **precarie condizioni igienico-sanitarie dovute alla mancanza delle più elementari norme di igiene;**

**RILEVATA** la mancanza sul territorio comunale di Lungavilla di adeguati servizi igienici, che spinge gli avventori a servirsi delle aree per i loro bisogni fisiologici e il fatto che quand'anche gli autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

**DATO ATTO** di come l'occupazione di tali aree non consenta la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

**RICHIAMATO** il contenuto dell'art. 185 del C.D.S., D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, il quale, nello specifico, al comma 4 stabilisce il divieto di scaricare i residui organici e le acque chiare e luride in strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari;

**CONSIDERATO** che sussiste un'emergenza sanitaria e igienica derivante dall'incontrollato deposito di rifiuti sul territorio e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura;

**CONSIDERATO** che il ripetersi del fenomeno, per tutti i motivi sopra citati, può causare seri pericoli alla salute pubblica, nonché alla salvaguardia dell'ordine e del decoro urbano aggravando la percezione del senso di degrado urbano;

**ATTESO** che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati;

**TENUTO CONTO** che:

- l'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a) della legge n. 48 del 2017, stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di

grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

- l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

- l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

**CONSIDERATO** che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento della forza di polizia;

**CONSIDERATO** che non è possibile dilazionare un intervento e che si rende indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;

**RILEVATA** pertanto la necessità di intervenire e vietare qualsiasi forma di sosta permanente su aree non attrezzate, anche temporanea, nel territorio comunale, comprese le aree private non autorizzate, effettuate con camper, roulotte, autocaravan, o altri mezzi simili al fine di tutelare la salute e l'igiene pubblica;

#### **VISTI:**

- l'art. 192 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., che vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'art. 185 del C.D.S.,
  - il Decreto Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, D.P.R. 495/92;
  - gli artt. 7 bis, 50, 53 c.1 e 54 del D. Lgs. 18.04.2000, n. 267 (TUEL);
  - R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie);
  - il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

**RITENUTO** di dover procedere nell'adozione dei relativi provvedimenti di competenza, **al fine di tutelare il decoro, l'igiene e la salute pubblica**

#### **ORDINA**

Per i motivi in premessa riportati:

Il divieto di sosta permanente **0 - 24** su tutto il territorio comunale, comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all'uso pubblico, fra cui le aree verdi, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, camper, roulotte, autocaravan, e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio e attendamento ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 185 del Codice della Strada;

Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di camper, roulotte, autocaravan e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;

Il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori dell'apposito impianto di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzato ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

il divieto assoluto di allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva

autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;

Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore per UN ANNO dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale..

### **DISPONE**

Che le attrezzature e i veicoli in stazionamento e sosta in violazione della presente ordinanza, siano rimossi e restituiti ai legittimi proprietari, previo rimborso delle spese di rimozione e custodia. Che siano fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a richiesta di titolari di spettacoli viaggianti, circhi o manifestazioni autorizzate, per periodi di permanenza relativamente ristretti e comunque limitati all'esercizio delle proprie attività, fermo restando l'obbligo di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Per la definizione di sosta in "forma camperistica ed assimilata" si richiama quanto disposto nella direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale della Motorizzazione n. 31543 in data 2 aprile 2007, richiamata nella circolare n. 277 del 14 gennaio 2008 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali - Direz. Centrale per Amm.ne Gen. - Uffici Territoriali di Governo. La segnaletica di divieto di sosta, stazionamento e campeggio, ove mancante, sarà apposta nelle principali strade di accesso al territorio comunale.

### **DEMANDA**

- all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere mediante installazione di idonea segnaletica stradale prescritta dal vigente Codice della Strada;
- alla Polizia Locale di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
  - di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva, la rimozione di eventuali presenze, in violazione della presente ordinanza;

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la procedura prevista dalla Legge 689/81, oltre alle eventuali spese di rimozione e custodia.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

La violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta altresì l'applicazione della fattispecie penale di cui all'art. 650 C.P. oltre alle altre violazioni che dovessero essere riscontrate.

**La presente ordinanza ha** decorrenza immediata ed è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Lungavilla e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo degli altri principali mezzi di comunicazione. Il contenuto della presente ordinanza verrà reso noto agli interessati, da parte delle Forze di Polizia, all'atto del controllo.

La medesima verrà altresì trasmessa:

- alla Prefettura di Pavia;
- al Comando Stazione Carabinieri di Bressana Bottarone;
- all'Ufficio Tecnico Comunale, per la predisposizione della segnaletica;
- all'ufficio di Polizia Locale per quanto di sua competenza;
- all' A.T.S. di Voghera - Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica.

### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa: entro trenta giorni ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Pavia; entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi del Decreto L.vo 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO  
GABETTA ESTER

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.